

LEGGE CONTRO LE FRODI DEI BANCHIERI

nello Stato di Massachusetts (Stati Uniti d'America).

Il 1° settembre 1905 è entrata in vigore nello Stato di Massachusetts la legge, di cui diamo qui appresso la traduzione, proposta dall'on. avv. Giorgio A. Scigliano, di origine italiana, deputato nella Camera dei rappresentanti a Boston, e intesa a prevenire le malversazioni e le frodi, o il fallimento e la fuga di banchieri e cambiavalute disonesti.

La legge votata sarà di grande vantaggio per gli emigrati italiani residenti nello Stato di Massachusetts.

Legge 1° settembre 1905 dello Stato di Massachusetts, che impone una cauzione ai banchieri e ai cambiavalute a garanzia delle loro operazioni.

Art. 1. Tutte le corporazioni, ditte e persone che vendono attualmente e venderanno d'ora innanzi biglietti per viaggi ferroviari o marittimi a paesi stranieri o da paesi stranieri, e che, unitamente a questo servizio, ricevono in deposito danaro o altro equivalente, allo scopo di spedirlo all'estero, dovranno, prima di intraprendere o di proseguire tali operazioni e salvo quanto potrà essere disposto per l'avvenire, prestare al tesoriere e ricevitore generale una cauzione di 15,000 dollari, a garanzia del deposito e della trasmissione del danaro o altro equivalente che sia loro affidato per spedirlo all'estero.

Trattandosi di corporazioni, ditte o persone che compiono ora le accennate operazioni, la cauzione dovrà esser data non più tardi del 1° settembre 1905.

Art. 2. Tale cauzione dovrà esser data dalle suddette corporazioni, ditte e persone come debitori principali e garantita da almeno due fideiussori solvibili, i quali risiedano nel territorio della Confederazione e vi posseggano

immobili del valore di 30,000 dollari, liberi da qualsiasi debito ed ipoteca ed esenti per legge da espropriazione o vendita forzata. La cauzione non potrà essere accettata se non sia stata approvata dal tesoriere e ricevitore generale; e, in seguito a tale approvazione, sarà depositata presso il suo ufficio. Sarà accettata anche la cauzione di una Compagnia di assicurazione, purché sia approvata nel modo sopra indicato.

Art. 3. Il tesoriere e ricevitore generale terrà nota delle cauzioni depositate presso di lui, come pure del nome, domicilio e sede commerciale dei debitori principali e dei fideiussori, e del nome del funzionario presso il quale la cauzione fu data e riconosciuta. Chiunque potrà prender visione di tali annotazioni.

Art. 4. La corporazione, ditta o persona che intraprenda o prosegua le suddette operazioni contrariamente alle disposizioni del presente Atto, sarà punita con una multa non inferiore a cinquanta dollari e non superiore a mille, o col carcere per non meno di trenta giorni e non più di un anno, o con entrambe queste pene.

Art. 5. Il presente Atto non è applicabile alle tratte, agli ordini di pagamento e ai biglietti di viaggio rilasciati dalle Compagnie transatlantiche di navigazione e dai loro agenti debitamente autorizzati.